

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### **Modifica della LEF, a che punto siamo?**

Con lo scopo di rafforzare il controllo sulle imprese e migliorare la protezione dei creditori, tutelando l'economia e la collettività, a partire dal 1° gennaio 2025, la Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) in Svizzera subirà significative modifiche con impatti rilevanti anche nel nostro Canton Ticino.

Infatti, il Parlamento federale, nel marzo 2022, ha accolto la proposta del Consiglio federale di abrogare l'art. 43 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

Questa importante modifica, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, implicherà che per i crediti di diritto pubblico e per quelli dovuti a casse pubbliche (Casse di compensazione per gli assegni familiari, Casse di compensazione AVS/AI/IPG, Casse di assicurazione contro la disoccupazione), la procedura non potrà più seguire la via del pignoramento, bensì, in base all'art. 39 LEF, si procederà con l'esecuzione in via di fallimento. Di conseguenza, la società verrebbe messa in liquidazione e in seguito, al termine della procura e dopo il decorso dei termini di legge cancellata dal registro di commercio.

I debiti verso creditori pubblici non saranno più riscossi tramite pignoramento per le società e persone fisiche iscritte nel registro di commercio, ma direttamente attraverso una procedura fallimentare abbreviata. Questo punta a contrastare i fallimenti abusivi e a ridurre i danni economici causati da aziende insolventi.

Con la procedura accelerata, le imprese insolventi subiranno conseguenze più rapide. Infatti, dopo circa tre mesi dalla notifica di pagamento, nel caso in cui non venisse saldato il debito, potrà essere richiesto il fallimento dell'azienda.

Oltre alla modifica di cui sopra, a livello federale si è intervenuti anche per scoraggiare i fallimenti "seriali". Infatti, in futuro, la possibilità di applicare il divieto di esercitare un'attività commerciale in seguito a un reato in materia di fallimento o esecuzione dovrebbe risultare più efficace. Quindi, i titolari di un'azienda che reiteratamente non pagano i debiti di diritto pubblico non dovrebbero più poter continuare a svolgere la loro attività, neanche in una nuova impresa.

L'efficacia dell'applicazione sarà migliorata stabilendo un nesso tra il diritto penale e il diritto del registro di commercio. In futuro, infatti, il divieto di esercitare un'attività che viene iscritto nel casellario giudiziale verrà comunicato anche agli uffici del registro di commercio. Nell'ambito della procedura fallimentare, l'ufficio dei fallimenti verifica se al responsabile o al titolare dell'attività economica può essere contestato un atteggiamento scorretto relativamente alla gestione aziendale o al fallimento. In caso affermativo, si procede a una denuncia penale. Se vi è quindi una condanna o un divieto di esercitare l'attività, l'ufficio del registro di commercio ne sarà informato e a quel punto avrà la possibilità di negare alla persona condannata l'iscrizione nel registro di commercio quando costituisce una nuova società oppure di disporre la cancellazione delle iscrizioni già presenti nel registro di commercio.

A livello di applicazione, è evidente che le modifiche comporteranno un ingente aumento di lavoro sia per le Preture che per l'Ufficio dei fallimenti. Per quest'ultimo, l'aumento è stimato in circa il 30% dell'impegno attuale. A causa delle misure di risparmio e in particolare del blocco del personale, non sembrano previste nuove assunzioni o rinforzi con conseguenze importanti. In particolare, ci sarebbe un forte rischio di paralisi dei settori coinvolti e con i quali si deve collaborare.

Le conseguenze di un'eventuale paralisi andrebbero a ricadere su diversi uffici, ma in particolare sul "popolo" dei creditori, quindi artigiani, istituti, fornitori, ecc., i cui diritti non potranno essere

adeguatamente e tempestivamente tutelati, favorendo così i 'pufat' (persone non sempre, ma spesso poco oneste) a scapito del contribuente onesto e corretto, con il conseguente rischio che anche quest'ultimo si trovi poi nell'impossibilità di poter far fronte ai propri impegni e finisca anch'esso con problematiche finanziarie.

Fatte le premesse di cui sopra, si chiede quindi al Consiglio di Stato:

1. Come intende il Consiglio di Stato far fronte all'aumento del carico di lavoro dovuto alle modifiche della LEF che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025?
2. Sono previste delle nuove assunzioni o dei trasferimenti interni?
3. Il personale attivo nei diversi uffici toccati dalle modifiche di legge è stato adeguatamente formato? In caso affermativo, come? In caso negativo, come intende procedere?
4. A livello prettamente finanziario, le modifiche della legge porteranno degli oneri finanziari aggiuntivi alle casse dello Stato? In entrambi i casi, di quanto?

Un altro elemento da considerare nell'ambito di questa riforma è quello di sapere quale prassi adotteranno le autorità fiscali cantonali a dipendenza dell'incasso degli scoperti fiscali, in particolare se – a fronte di debiti fiscali, magari di importo limitato – l'approccio sarà quello di procedere secondo le tempistiche formali stabilite dalla LEF, oppure se adottare anche dei criteri di opportunità nel chiedere il fallimento delle aziende debtrici, questo anche tenuto conto dei costi che devono essere anticipati al momento della presentazione dell'istanza di fallimento.

Si chiede quindi al Consiglio di Stato:

5. Il Consiglio di Stato ha già adottato delle direttive per l'applicazione della nuova legge da parte degli uffici di esecuzione nei casi in cui i debiti sono nei confronti dell'ente pubblico? Se sì, qual è il loro contenuto?

Claudio Isabella  
Agustoni - Roncelli